

CCXXI.

TORNATA DEL 9 MAGGIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario** — *Congedi — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia — Aggiunta all'art. 2 del Senatore Lauzi — Dichiarazione dei Senatori Vigliani (relatore) e Lauzi — Approvazione dell'aggiunta Lauzi colla modificazione proposita dal Senatore Vigliani — Osservazioni del Senatore Gallotti sull'art. 5 combattute dal Senatore Vigliani e dal Ministro di Agricoltura e Commercio — Aggiunta all'art. 4 del Ministro suddetto — Emendamento all'art. 5 del Senatore Scialoja — Dichiarazione al riguardo del Ministro di Agricoltura e Commercio — Approvazione dell'aggiunta all'art. 4 proposta dal Ministro e dell'emendamento Scialoja, non che dell'art. 5 — Dubbio riguardo all'art. 6 del Senatore Lauzi, chiarito dal Senatore Vigliani — Approvazione degli articoli 6 al 13 — Comunicazione di un progetto d'iniziativa parlamentare — Aggiornamento della discussione a martedì.*

La seduta è aperta alle 3 1/4.

Sono presenti i Ministri d'agricoltura e commercio, di grazia e giustizia e dell'istruzione pubblica.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Legge quindi le lettere dei Senatori Ricci Alberto e Gallina con cui per affari di famiglia il primo, per motivi di salute il secondo, chiedono un congedo che viene loro accordato.

**Presidente.** Fa omaggio al Senato:

Il capitano Angelo Angelucci di alcune copie d'una sua lettera che ha per titolo: *Di uno schioppetto di ferro fatto a lumaca esistente nella Rocca di Guastalla l'anno 1476.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL  
PROGETTO DI LEGGE PER L'AFFRANCAMENTO  
DELLE TERRE DEL TAVOLIERE DI PUGLIA.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge relativo al Tavoliere di Puglia.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. Domando perdono al Senato se gli faccio fare un passo indietro col proporre un'aggiunta, di cui cercherò di dimostrare la necessità, da farsi all'articolo 2, aggiunta che secondo il nostro regolamento

può essere proposta anche in questo stadio della discussione.

Nell'articolo 2 il progetto di legge dopo avere ottimamente prescritto che il credito dello Stato surrogato al dominio diretto, si garantisce col privilegio sui beni affrancati, stabilisce, in conformità alla legislazione delle Due Sicilie, che questo privilegio dovrà essere iscritto entro 60 giorni dalla data dell'atto di accertamento di cui all'art. 3.

Ora l'art. 3, mentre dispone che uniformandosi i censuari al disposto della legge, prestandosi cioè ad accertare il loro debito, si farà luogo all'atto di accertamento; dispone altresì che quando il censuario entro il termine prescritto dalla legge non si presenti all'atto di accertamento, l'autorità amministrativa ha facoltà, e dirò anche dovere, di liquidare d'ufficio il debito del censuario e di farne a lui la notificazione che si riterrà accettata quando entro un mese non presenti opposizione.

Questo secondo modo di sciogliere i contratti vigenti dei beni del Tavoliere di Puglia e di stabilire il credito dello Stato, non si presterebbe al disposto dell'articolo 2, mentre manca l'atto di accertamento, e così mancherebbe quel punto dal quale parte il termine di 60 giorni prescritti per l'iscrizione del privilegio. Ora nella legislazione delle Due Sicilie è disposto nell'articolo 1999, se non erro, che i crediti privilegiati soggetti ad iscrizione, se non sono iscritti nel termine prescritto, restano bensì ipotecari ma non prendono effetto che dalla data della loro iscrizione.

Per queste ragioni mi sembra che vi sia una lacuna che preme nell'interesse dello Stato di riempire nel disposto dell'art. 2; mentre potrebbe periclitare il privilegio dello Stato in tutti quei casi in cui, invece dell'accertamento fatto in concorso del censuario, seguisse la liquidazione d'ufficio.

A riempire questa lacuna io mi permetto di proporre la seguente aggiunta all'art. 2.

L'art. 2 finisce in questo modo:

« Il privilegio sarà iscritto entro 60 giorni dalla data dell'atto d'accertamento di cui nell'articolo 3. »

Io proporrei di aggiungere « o dalla notificazione della liquidazione d'ufficio che ne tiene luogo giusta l'articolo stesso. »

Ho preso per punto di partenza la notificazione perchè quest'atto dovrà essere necessariamente fatto da un pubblico ufficiale ed è un punto che debbe essere accertato per servire di principio al termine di un mese che la legge accorda ai reclami dei censuari.

Spero che l'Ufficio Centrale farà buona accoglienza a questa proposta, che sarà pure accolta dal Senato.

Senatore **Vigliani**, *relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**, *relatore*. L'onorevole Senatore Lauzi ritornando ad esaminare l'articolo 2 e confrontandolo coll'articolo 3, vi propone di farvi un'aggiunta all'oggetto di rendere più certo il punto di partenza del termine di 60 giorni che l'articolo 2 stabilisce per effettuare l'iscrizione del privilegio ivi accordato al Demanio.

Appoggia l'onorevole Lauzi la sua proposta a queste osservazioni.

Egli avverte che l'articolo 2 fissa a sessanta giorni il termine per l'iscrizione del privilegio dalla data dell'atto d'accertamento di cui nell'art. 3, soggiunge che nel citato art. 3 vi sono due casi, l'uno dell'accertamento fatto in contraddittorio del censuario: l'altro dell'accertamento fatto in contumacia del medesimo per non essersi presentato davanti all'autorità amministrativa.

Nel primo caso è evidente la decorrenza del termine perchè si ha un punto certo che è la data dell'atto di accertamento seguito tra il Demanio, ossia tra l'autorità amministrativa ed il censuario; riguardo al secondo caso, l'onorevole Lauzi nota che mancherebbe un punto certo di partenza, in quanto che è stabilito che l'atto d'accertamento debbe essere notificato al censuario, e che, ove il censuario non vi faccia opposizione entro il mese dal giorno della notificazione, avrassi per accettato l'accertamento fatto in sua contumacia. A questo caso intende provvedere colla proposta aggiunta.

Non si può disconoscere che l'osservazione fatta dal Senatore Lauzi abbia veramente qualche importanza.

È bensì vero che si potrebbe, a rigor di diritto, sostenere che l'atto d'accertamento diviene perfetto

alla scadenza del mese che è accordato per fare opposizione, ove questa non sia fatta, e che precisamente dalla scadenza di quel termine dovrebbe, per retta interpretazione, decorrere il termine dei 60 giorni che è accordato dall'articolo 2 per l'iscrizione del privilegio, giacchè la data dell'atto d'accertamento fatto in contumacia rimarrebbe fissata allo scadere del termine di un mese, come appare dall'articolo 3.

Ad ogni modo l'Ufficio Centrale ravvisando la convenienza di una maggiore precisione non dissentirebbe d'accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole Lauzi, quando però invece di prendere per punto di partenza il giorno che egli propone, e che sarebbe quello della notificazione, si adottasse il giorno della scadenza del mese accordato per fare opposizione: imperocchè il Senato ben comprende che, se intervenisse un'opposizione, allora seguirebbe un altro atto di accertamento in contraddittorio col censuario, e la data dell'atto di accertamento in questa supposizione non sarebbe più quella del giorno della notificazione, ma quella del giorno in cui l'accertamento seguirebbe.

Ora trattandosi di provvedere al caso in cui non segua l'accertamento in contraddittorio, ma abbia luogo in contumacia, e in forza della tacita accettazione per difetto d'opposizione, a noi pare, che in conformità della osservazione stessa dell'onorevole Lauzi, egli non dovrebbe dissentire dall'accettare per punto di partenza quello, che l'Ufficio Centrale crederebbe più conveniente, cioè il giorno della scadenza del mese accordato per fare opposizione.

Qualora l'onorevole Lauzi non dissenta d'accettare questa modificazione alla sua aggiunta, si potrebbe in tale conformità concertare la redazione.

Senatore **Lauzi**. Non ho difficoltà di accettare la proposta, e di valermi così del suffragio dell'Ufficio Centrale, tanto più che restando le cose in questi termini col poterne il tempo si procura vantaggio nell'interesse delle finanze.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio**. In tal senso anche il Ministero l'accetta.

**Presidente**. L'onorevole Senatore Lauzi prevalendosi del disposto dall'articolo 65 del regolamento domanda che in fine dell'art. 2 si aggiungano le seguenti parole, che io ripeterò tenendo conto della modificazione proposta dall'Ufficio Centrale, ed acconsentita dal proponente.

« Il privilegio sarà iscritto entro 60 giorni dalla data dell'atto di accertamento di cui nell'art. 3 o dal giorno della scadenza del termine accordato per la notificazione... »

Senatore **Vigliani**, *relatore*. Si potrebbe dire: dalla scadenza del termine accordato per fare l'opposizione ivi menzionata.

**Presidente**. Abbia la bontà di mettere l'aggiunta in iscritto.

(I Senatori **Vigliani**, **Scialoja** e **Lauzi** si recano al banco della Presidenza.)

**Presidente.** Si aspetta un momento, perchè essendosi dal signor Senatore Scialoja presentata una variazione di redazione, si desidera che sia combinata col signor Senatore Lauzi.

(Dopo un momento di sospensione.)

La redazione dell'aggiunta rimarrebbe così concepita:

« O dal giorno in cui si avrà per accettata la liquidazione di Ufficio preveduta nell'ultimo [linea] dell'articolo medesimo » vale a dire dell'articolo terzo.

Siccome quest'aggiunta è stata accettata dall'Ufficio Centrale non è più il caso che io interroghi il Senato se intende appoggiarla. Se non si domanda la parola metterò ai voti quest'aggiunta proposta dal Senatore Lauzi ed accettata dall'Ufficio Centrale.

Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Passiamo all'art. 5 del progetto di legge.

Art. 5.

« Sino a che abbiano estinto il loro debito, i censuari continueranno per un biennio a corrispondere, a titolo d'interesse, il canone antico e poscia pagheranno l'interesse del cinque per cento della somma per essi dovuta nei termini stabiliti pel pagamento del canone. Per la esazione dell'interesse è conservato al Demanio il privilegio che attualmente esercita per la riscossione del canone. »

**Senatore Gallotti.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Gallotti.** Signori, prima di tutto io asserisco di non possedere un palmo di terra nel Tavoliere di Puglia, altrimenti mi sarei astenuto di parlare; in secondo luogo ripeto quello che dissi ieri l'altro quando dichiarai che per i possessori di censi nel Tavoliere di Puglia io non dimandava favori ma giustizia.

Aggiungo che questa giustizia ora non la domando punto per i ricchi, ma per i poveri: i ricchi, o Signori, potranno giovare del 25 per cento di ribasso nel primo biennio, affrancheranno il canone, ma i poveri (rammentando ciò che disse l'onorevole Plezza) i poveri tra le rate del capitale, tra l'interesse che viene a risultare maggiore del canone che essi pagavano, non avranno di che vivere, e saranno obbligati a vendere le loro terre a vilissimo prezzo; le venderanno ai ricchi: questo fatto aumenterà l'agitazione dei medesimi, ma tale agitazione, o Signori, se fosse premuta, stillerebbe sangue dei poveri.

Ieri l'altro ho inteso dire da un onorevole Ministro che l'affrancamento dei canoni somigliava alla libertà che si vorrebbe dare agli schiavi. Accetto il paragone.

Ma se per dare la libertà agli schiavi, venissero costoro obbligati non solo a pagare il loro riscatto, ma a pagare un prezzo maggiore di quello al quale quello schiavo sarebbe stato venduto dall'uno all'altro padrone,

io dimando se chi così comandasse farebbe cosa giusta. Ciò appunto accade, o Signori, per i poveri del Tavoliere di Puglia, perchè il valore reale dei canoni è minore assai del valore nominale.

Se è vero, come tutti sanno, che una cosa vale tanto quanto si può vendere, se è pur vero che in quelle provincie il denaro si presta all'8 ed al 9 per cento, come è possibile che si pretenda cento di capitale per ogni 5 di canone che essi pagano?

Ho voluto dire queste cose perchè i miei onorevoli colleghi che sono tanto giusti sapessero ciò che votano; ho voluto dirle, perchè altra volta quando si chiedeva di pagare in cartelle di rendita, invece di pagare in contanti, si dichiarò da un onorevole nostro collega che non si voleva far male alle finanze.

Ma io so di certo, perchè conosco la sua onoratezza, ch'egli non vorrebbe far bene alle finanze a spese di coloro che sono obbligati ad affrancare i loro canoni.

Ecco perchè io desidererei che come si dà un disfalco ai ricchi, se ne desse pure in qualche modo ai poveri, i quali non possono giovare dell'agevolezza ch'è accordata ai ricchi. Ovvero vorrei che per equità si diminuisse l'interesse che si vuole riscuotere dal capitale assegnato, o che si facesse qualche altra cosa in pro dei censuari poveri, che l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale credesse di poter proporre.

**Presidente.** La parola è al Senatore Vigilani.

**Senatore Vigilani, relatore.** Poichè all'onorevole Senatore Gallotti è piaciuto di far appello al relatore dell'Ufficio Centrale per dare effetto ai pietosi suoi propositi verso i censuari più poveri del Tavoliere, io dirò francamente quello che penso a questo riguardo.

Non disconosco che veramente la condizione dei censuari più poveri si farà alquanto più difficile per l'applicazione dell'art. 5; è verissimo che, scaduto il primo biennio, essi dovranno pagare qualche cosa più del canone oltre la rata annuale del prezzo di riscatto ed il tributo prediale; ma se consideriamo in che consista la differenza, non sarà difficile persuaderci che il peso non è molto grave, e che di più il miglioramento della loro condizione circa il modo di disporre dei terreni da essi posseduti può abbastanza favorire la loro condizione, e metterli in grado di soddisfare il maggior carico ad essi imposto.

Per due anni successivi alla pubblicazione di questa legge l'art. 5 mantiene le cose nello stato in cui si trovano, poichè fa facoltà a tutti i censuari di pagare soltanto il canone antico.

In questi due anni, non v'ha dubbio, che valendosi i possessori delle terre del Tavoliere della facoltà loro concessa di disporre liberamente della loro proprietà, di dissodare, di eleggere quel genere di coltura che meglio conviene, potranno avvantaggiare la propria condizione.

**Senatore Gallotti.** Domando la parola.

**Senatore Vigilani, relatore.** Scaduti i due anni,

l'art. 5 esige che, invece del canone antico, i censuari paghino l'interesse del prezzo del riscatto.

L'interesse del prezzo del riscatto supera di un decimo il canone antico, in quanto che esso include anche l'interesse corrispondente alla metà del laudemio che si capitalizza ed è inchiuso nel prezzo dell'affrancamento. Ma questa differenza non è certamente di tale importanza che ci possa muovere ad usare ai censuari una maggiore larghezza.

Del resto che cosa ci converrebbe fare? Ci converrebbe discendere al canone antico, ma ciò facendo, si renderebbe certamente meno pronta l'operazione dell'affrancamento, poichè possiamo essere sicuri che ognuno ne profitterà almeno pel triennio di tolleranza verso i morosi, potendosi impunemente lasciar scorrere dai censuari quest'intervallo, senza pericolo di atti odiosi da parte del Demanio a termini dell'articolo 7.

Avremo dunque quest'inconveniente quasi certo cioè il rallentamento dell'operazione dell'affrancamento che tanto importa accelerare.

Il beneficio che si potrebbe procurare ai censuari, non sarebbe poi di tale importanza, che si possa dire che influisca in generale sulle posizioni di quei censuari; forse i soli meschinissimi si potrebbero dire alleviati, di cui il numero non è grande; quanto agli altri, il beneficio sarebbe di tale tenuità, che veramente non metterebbe conto di inserirlo nella legge. Se poi si volesse discendere al disotto del canone antico, allora si creerebbe uno stato di cose, che non sarebbe comportabile pel Demanio, poichè si farebbe la condizione di esso inferiore a quella in cui ora si trova, per avvantaggiare la condizione dei censuari, senza che si possa addurre una ragione plausibile di tale liberalità, che anzi esiste la ragione contraria che accennava ed è quella del miglioramento arrecato alla condizione dei censuari.

Quindi io mi trovo veramente nella spiacevole impossibilità di potere in qualche modo aderire al desiderio espresso dall'onorevole Gallotti, per quanto lo riconosca suggerito da un sentimento certamente lodevole.

**Presidente.** La parola è al Senatore Gallotti.

**Senatore Gallotti.** Ringrazio l'onorevole relatore delle sue gentili parole, ma io domando come sarà possibile che quei censuari poveri i quali non hanno potuto profittare della diminuzione del 25 0/0, i quali dovranno pagare per interesse del capitale una somma maggiore di quella che pagavano come canone, di più, che saranno obbligati a pagare in ogni anno la dodicesima parte del capitale, come potranno, dico, far dissodare le loro terre? Come potranno profittare di questo vantaggio? Se non si crede diminuire l'utile del capitale, almeno io domanderei che questo capitale fosse in parte ridotto come lo fu per quelli che possono, cioè per i ricchi, affrancando in due anni. Ciò mi pare sia richiesto da giustizia, da umanità.

Se la maggioranza del Senato giudicherà diversamente

da me, crederò aver errato, non pertanto sarò contento di aver propugnata la causa degli uomini sventurati.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Non venendo al suo posto il mio collega, mi permetto di rispondere io all'onorevole Senatore Gallotti, e dico che egli è conseguente alla opinione da lui prima espressa, in quanto all'obbligatorio affrancamento delle terre; ma poichè la risoluzione contraria è stata accettata dal Senato ci permetta di essere conseguenti anche noi.

Il sistema è ora stabilito dalla legge in maniera che non si può uscirne senza, dire quasi, uscire dalla logica. È già detto che per un biennio, che quasi si riduce ad un triennio, c'è un'agevolazione così grande che c'è da sperare che un grandissimo sforzo sarà fatto da molti per affrancare, e sebbene io non possa pregare col Senatore Gallotti, che nel modo in cui parrebbe che le cose dovessero andare, se niente intervenisse ad aiutare ilreto dei censuari, i più ricchi profitterebbero dell'abbuono dei primi anni, e la maggior parte dei piccoli censuari rimarrebbero nella condizione più dura, di dovere cioè pagare l'intero capitale accresciuto dell'interesse; pure è impossibile uscire oramai da questa posizione. Anch'io aveva desiderato che insieme coll'affrancamento obbligatorio, vi fosse, quasi contrappeso, una grande agevolazione, qual era quella di pagare in rendite iscritte. Ma il Senato per ragioni che debbo credere giuste, ha messo da parte questo expediente. Ora dunque ci è quanto basta per dire che l'articolo come è formulato non si possa mutare. Io non potrei perciò accettare che ci fosse una riduzione d'interesse, perchè allora accadrebbe quello che si è voluto principalmente evitare, cioè la diminuzione degli introiti pel Demanio; il fisco esige oggi il canone, il quale se fosse stato ragguagliato a rendita iscritta, non gli avrebbe tolto un soldo dalla cifra totale dell'introito annuale; ma se si toccasse la cifra degli interessi successivi, si verrebbe propriamente a toccare la cifra totale d'introito delle finanze, e per dire così, si farebbe peggio che non si faceva coll'ammersione del pagamento in rendita.

Siccome poi non potrei accettare diminuzione di interessi, così non ho diritto di chiedere una diminuzione nel capitale, perchè la risoluzione di ieri del Senato ha già definita la differenza tra i primi anni ed il dodicesimo, nel quale si dovrà affrancare senza abbuono. Sono quindi obbligato a dire che sto fermo ai termini precisi del progetto, che cioè il pagamento debba farsi del dodicesimo, e dell'interesse ragguagliato al 5 per cento sul totale della somma accertata.

Se non che, colgo questa occasione per pregare il Senato di tornare alquanto indietro, ed esprimere una conseguenza della risoluzione presa ieri circa l'articolo 4.

Ieri si è detto che coloro che pagassero in due

anni, godrebbero d'un abbuono del 25 per cento. Ora è impossibile che il Senato non intenda anche che coloro i quali anticipassero la data del primo gennaio o pagassero immediatamente, non abbiano a godere di questo medesimo abbuono.

Ma oltre a ciò, ci è anche da indicare una seconda conseguenza, cioè che coloro i quali pagassero innanzi il primo gennaio, debbano nel tempo medesimo avere la libera disposizione della loro proprietà.

Ecco dunque una piccola aggiunta all'articolo 4 (poiché non è ancora votato l'articolo 5), la quale direbbe così: « Nel caso che alcuno effettuasse il pagamento e innanzi il gennaio 1864, oltre dell'abbuono suddetto e egli godrà dell'affrancamento di cui nell'articolo 1 e dal giorno del pagamento, » cioè dovrebbe considerarsi come libero ed assoluto proprietario del fondo, poichè questa conseguenza scende direttamente dal pagamento totale del prezzo.

Prego dunque il Senato di ammettere quest'aggiunta all'articolo 4 e di votare il 5 tal quale è.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. L'onorevole Ministro di agricoltura e commercio diceva di non poter accettare alcun mutamento sull'articolo 5, perchè non può acconsentire ad alcuna diminuzione degli introiti delle finanze; ma a me pare che per effetto di quest'articolo l'introito della finanza si aumenti, e non resti solamente quale è, durante il tempo dell'estinzione del debito.

Diffatti il metodo proposto per capitalizzare il canone, è quello di moltiplicarlo per 22 e non per 20, aggiungendovi due volte il canone per rappresentare il laudemio, che sarebbe una somma eventuale dovuta in capitale alle finanze. Ma mentre si rappresenta il laudemio in capitale, per l'articolo 5 si richiede l'interesse del 5 p. 0/0 su questa somma del laudemio capitalizzato, di modo che chiunque oggi paga cinquanta lire di canone, quando la liquidazione del suo debito sarà fatta, e dopo il primo biennio pagherà d'interesse non più cinquanta lire, ma cinquantacinque.

Vede dunque il Senato che la condizione di questi censuari, i quali non approfitteranno dell'articolo che ieri abbiamo votato, si è di pagare un dieci per cento di più del canone che oggi pagano, e ciò perchè invece del canone, dovranno pagare gli interessi di un capitale che è aumentato appunto del decimo.

Ora a me pare che sarebbe perfettamente secondo giustizia il distinguere queste due parti del capitale da noi formato per invertire il canone in denaro, cioè la parte del canone capitalizzato che darebbe 20 volte il canone, della parte del laudemio capitalizzato.

E per vero non mi pare giusto di riscuotere un interesse su questa seconda parte; perchè il laudemio è una somma eventuale che può rappresentarsi coll'aumento del decimo, ma che non debbe fruttare interessi.

L'articolo 5 dice: « Sino a che abbiano estinto il loro debito, i censuari continueranno per un biennio a corrispondere a titolo d'interesse il canone antico (e qui sta bene, perchè non hanno obbligo ancora durante i primi anni di cominciare a soddisfare il loro debito) e poscia pagheranno l'interesse (dice l'articolo) del 5 p. 0/0 della somma per essi dovuta nei termini stabiliti pel pagamento del canone. »

Ma la somma da essi dovuta non è il solo canone capitalizzato, ma anche il laudemio capitalizzato.

Non essendovi ragione sufficiente per riscuotere un interesse su questa parte aggiunta che è il decimo del capitale intero; e volendo che i censuari continuino a pagare una contribuzione quasi perfettamente uguale a quella che essi pagano già sotto forma di canone, si dovrebbe da essi richiedere non il 5 p. 0/0, ma il 4 1/2 p. 0/0 sulla somma capitale aumentata del dieci p. 0/0.

Quindi il mio emendamento si ridurrebbe a sostituire alla cifra 5 p. 0/0 la cifra 4 1/2 p. 0/0; acciocchè, ripeto, i censuari più poveri non veggano aggravata la loro condizione, non veggano (solo perchè cambiato il nome di canone in interessi) aumentato il canone che presentemente pagano.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non accetto la frase d'ingiusto. È giusto e conseguente, che fatta innovazione degli obblighi dei censuari rispetto al Tesoro, fatta la liquidazione, stabilito qual è il capitale da qualunque sorgente venga, si dica che dal momento in cui una dilazione è data ai paghi l'interesse del 5 per cento sul totale della somma. Ciò mi pare chiaro, ed è inutile l'analizzare gli elementi del capitale che risulta.

Se il Senato vuol lasciare quel mezzo per cento a titolo di agevolazione, sarà un'agevolazione ma non sarà mai questione di giustizia.

Sotto questo aspetto mi rimetterei al senno, alla discrezione del Senato.

Presidente. Prima di tutto interrogo il Senato per sapere se sia appoggiato l'emendamento proposto dal Senatore Scialoja, il quale consiste nel surrogare alle parole 5 per 0/0 le parole 4 1/2 per 0/0, cioè ridurre al 4 1/2 l'interesse di cui fa cenno l'articolo 5.

Chi appoggia questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Appoggiato.)

Se altri non domanda la parola, prima di mettere ai voti l'articolo 5 converrà che si risalga all'articolo 4.

L'onorevolissimo signor Ministro d'agricoltura e commercio propone all'articolo 4 la seguente aggiunta:

« Nel caso che alcuno effettuasse il pagamento innanzi il 1° gennaio 1864, oltre dell'abbuono suddetto, egli godrà dell'affrancamento, di cui nell'art. 1, da giorno del pagamento. »

Cosa dice l'Ufficio Centrale?

Senatore **Vigliani**, *relatore*. L'Ufficio Centrale che ha accettato il primo emendamento proposto dal Ministero, in cui questa disposizione era inchiusa, non può che dichiarare al presente d'accettare l'aggiunta che opportunamente si propone.

**Presidente**. Se non si domanda da altri la parola metto ai voti l'aggiunta che ho testè letta.

Chi approva quest'aggiunta all'articolo 4 è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Ora non domandandosi altrimenti la parola sull'articolo 5, metterò ai voti l'emendamento Scialoja, vale a dire la surrogazione del 4 1/2 per cento al 5 per cento degli interessi.

Chi ammette questa riduzione proposta in via di emendamento dal Senatore Scialoja voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'art. 5 coll'emendamento che è già stato approvato. Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato.)

L'articolo 7 e la prima parte dell'art. 8 del progetto ministeriale sono soppressi.

Veniamo all'articolo 6 del progetto dell'Ufficio Centrale.

#### Art. 6.

« Coloro che proveranno nelle forme prescritte dall'articolo 1203, num. 2 delle leggi civili delle Due Sicilie di avere prestato danaro pel pagamento della somma dovuta dai censuari al Demanio, subentreranno nel privilegio riservato al Demanio stesso dall'art. 2 a garanzia del suo credito. »

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Ardisco fare una osservazione all'Ufficio Centrale invocando i suoi lumi sopra un mio dubbio.

L'articolo 1203, num. 2 del Codice vigente nelle provincie meridionali stabilisce per queste surrogazioni che debbano intervenire due atti notarili, uno per stabilire un mutuo, il prestito fatto all'oggetto di abilitare un tale a soddisfare un credito ipotecario o privilegiato; l'altro per constatare nella quietanza di pagamento che realmente questo pagamento fu fatto col danaro prestato coll'atto precedente.

Ora io domanderei all'Ufficio Centrale se il costringere in questi casi i censuari a stare alle forme prescritte dal diritto comune nell'articolo testè citato non portasse qualche inconveniente. Inconveniente principale è quello di obbligare i censuari che pagano una parte del prezzo di affrancazione, o anche tutto, a sostenere le spese di due atti notarili, mentre l'Ufficio Centrale ha convenuto di aver voluto fare un beneficio col sollevarli dalla celebrazione del solo atto di affrancaimento e dalle relative tasse di registro. E questo caso non sarà infrequente, mentre mi pare che nella discussione di

questa legge sia stato generale il concetto che il maggior numero dei censuari non potrà prevalersi dei vantaggi dell'affrancazione e dei vantaggi più speciali della anticipazione dell'affrancazione, se non facendosi prestare danaro.

L'altro inconveniente è nell'incasso; mentre una volta fatto l'accertamento o la liquidazione del debito di ciascun censuario, i pagamenti non richiederebbero altra formalità che una semplice quietanza di cassa.

Ora stabilito l'obbligo in questo caso di osservare le forme dell'articolo 1203 del Codice del Regno delle Due Sicilie, ne viene per conseguenza che all'atto dell'incasso si dovrebbe per parte dell'amministrazione pubblica addivenire ad un atto notarile senza di che la surrogazione non potrebbe aver luogo.

Io presento questa difficoltà all'Ufficio Centrale senza fare alcuna proposta.

Se l'Ufficio Centrale vede veramente gli inconvenienti, che credo di vedere, saprà nel suo senno proporre quelle modificazioni che bastino a togliere gli inconvenienti enunciati.

Senatore **Vigliani**, *relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**, *relatore*. L'Ufficio Centrale si fa un dovere di corrispondere alla domanda che gli è indirizzata dall'onorevole Senatore Lauzi circa alcuni inconvenienti che egli teme possano derivare nella applicazione dell'articolo 6 come sta scritto relativamente a coloro che prestassero danaro per operare l'affrancazione.

Secondo il tenore dell'articolo 6, la surrogazione di chi mutua danaro all'oggetto di operare l'affrancaimento, nei diritti di privilegio del Demanio, non avrebbe luogo che mediante la osservanza di quelle formalità che dal diritto comune civile nelle provincie meridionali sono stabilite per così fatta surrogazione.

L'Ufficio nel concepire l'articolo 6 nei termini nei quali sta scritto nel suo progetto, ha creduto che in una materia la quale è prevista dalla legge comune, non convenisse di introdurre un diritto speciale.

Mosso da questa considerazione, esso ha ravvisato opportuno di riprodurre in questo articolo null'altro che un richiamo della disposizione del diritto comune ossia dell'articolo 1203 numero 2 del Codice civile del cessato reame di Napoli.

È verissimo che quella disposizione esige che si addivenga agli atti che sono stati menzionati dall'onorevole Lauzi, ossia all'atto di mutuo, e quindi all'atto di quietanza in guisa che sia bene stabilito ed accertato che il danaro mutuato è stato convertito nel pagamento di quel debito che la legge ha moito di privilegio.

La ragione per cui la legge suol essere vigile ed esigente in questa materia è evidente. Era da temersi che alcuno tentasse di surrogare a danno dei terzi un tale in un privilegio senza una causa legittima, che in altri termini il debitore turbasse con frode l'ordine dei suoi creditori ipotecari.

Per evitare questo pericolo bisognava assicurare due condizioni; l'una che il denaro fosse stato da colui, che intende di essere surrogato nel privilegio, realmente imprestato; l'altra che quel denaro fosse stato realmente convertito nell'estinzione del debito privilegiato.

Applicando queste norme al caso attuale, i due atti che si devono compiere saranno l'uno quello dell'imprestito del denaro, l'altro sarà il versamento di tale denaro nelle casse delle finanze all'oggetto di estinguere il debito dell'affrancamento. Se l'atto del pagamento del prezzo dell'affrancamento si facesse in un col prestito avanti al notaio, i due atti sarebbero congiunti come realmente avviene quasi sempre nella pratica, in quanto che nello stesso tempo e nel medesimo atto accade che si mutui la somma che è destinata ad estinguere il debito privilegiato, e si faccia constare colla quitanza del creditore che la somma mutuata fu convertita nella soddisfazione di quel debito. Nulla sembra impedire che, anche nel caso nostro, si proceda coll'intervento del Demanio ad un atto unico di mutuo e di pagamento con quitanza del Demanio stesso. Per ciò che concerne poi i diritti da pagarsi per tale atto, essi non sono gravi, e d'altronde sono occasionati da un fatto del censuario debitore che non potrebbe giustamente dolersene.

Se si cercasse di semplificare questa materia ed entrare in un altro sistema particolare, oltre al separarci dalle disposizioni del diritto civile senza una ragione sufficiente, e forse con qualche pericolo, si cadrebbe anche nell'inconveniente di dover creare un diritto, un procedere, direi, speciale per un caso cui si attaglia la regola comune, cosa che non ci sembra sia di necessità richiesta dallo scopo che ha l'articolo 6.

Quindi l'Ufficio Centrale crede che possa essere mantenuta la disposizione dell'art. 6 come sta scritta, e volge preghiera all'onorevole Senatore Lauzi di voler anch'egli accettarla.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Quantunque io non possa veramente persuadermi che l'accertamento del pagamento in quelle forme che saranno stabilite dall'autorità amministrativa possa essere considerato come un atto di notaio, come espressamente e recisamente impone l'articolo 1203 del Codice delle Due Sicilie, ad ogni modo ho già dichiarato prima, e confermo adesso che mi rietto interamente al savio giudizio dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Se non si domanda la parola metto ai voti l'art. 6.

Chi l'approva s'alzi.

(Approvato.)

L'articolo 9 del progetto ministeriale sarebbe soppresso.

Art. 7.

« Quando il censuario abbia trascurato per un triennio di pagare alcuna rata del suo debito, oppure non lo

abbia intieramente estinto nel termine fissato dall'art. 4, il Demanio avrà la scelta o di procedere all'accantonamento, ossia al distacco di tanta parte del fondo censito, quanta corrisponde alla somma ancora dovuta, oppure di valersi dei mezzi ordinari di esecuzione sopra il medesimo fondo. »

(Approvato.)

Art. 8.

« L'accantonamento si farà per mezzo di periti scelti d'accordo tra l'Amministrazione del Demanio e i censuari, o nominati dal giudice quando le parti non sieno d'accordo.

« Le quistioni che potranno sorgere saranno decise dai Tribunali ordinari. »

(Approvato.)

Art. 9.

« Le quote assegnate al Demanio per effetto dell'accantonamento o del distacco, di cui nell'articolo precedente, saranno libere da ogni vincolo; le ipoteche od altre gravanze reali consentite a qualunque titolo dai censuari saranno ristrette alle quote che rimarranno presso i medesimi censuari. »

(Approvato.)

Art. 10.

« Le terre, che giusta gli articoli precedenti saranno attribuite in piena proprietà al Demanio dello Stato, verranno alienate secondo le norme stabilite per la vendita dei beni nazionali. »

(Approvato.)

Art. 11.

« I tratturi e i riposi del Tavoliere saranno conservati, per comodo della pastorizia, nel loro stato attuale per quanto il bisogno lo richieda.

« A misura che il bisogno cessa saranno messi in vendita come gli altri beni dello Stato. »

(Approvato.)

Art. 12.

« Nulla è innovato alle leggi e ai regolamenti intorno alle acque o alle foreste. »

(Approvato.)

Art. 13.

« Con regolamento approvato per R. Decreto saranno stabilite le norme da osservarsi per l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

Ora siamo all'articolo ultimo; ma temo che non ci troviamo più in numero, perchè alcuni Senatori si sono assentati.

Non so se sieno nelle altresale; gli uscieri verificheranno e pregheranno i signori Senatori che possono trovarvisi di rientrare nell'aula.

Frattanto i signori Senatori-segretari verificheranno il numero dei Senatori presenti.